



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta la domanda per l'ammissione al concordato preventivo depositata il 15.6.2015 da "I **S.R.L.**", in persona dell'amministratore unico, I , con l'avvocato E , ad integrazione del precedente ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6°, legge fall. depositato il 15.4.2015;

visto il proprio decreto 25/26.6.2015 con cui è stata evidenziata l'incompletezza, sotto diversi profili, della domanda e della documentazione prodotta a sostegno;

letto l'atto integrativo conseguentemente depositato il 7.7.2015 e vista la documentazione allegata allo stesso;

sentito il giudice relatore;

visti gli altri atti e i documenti del procedimento;

rilevato che nel citato decreto interlocutorio, questo collegio ha evidenziato, tra gli altri, i seguenti potenziali ostacoli all'ammissione del concordato:

a) il ricorso non descrive il contenuto della cessione di ramo d'azienda di data 6.12.2014, del quale non viene prodotta copia, e che viene soltanto menzionato alla pag. 61, al fine di motivare la previsione di un fondo rischi per eventuali "azioni di rivalsa che potrebbero essere intraprese da istituti di credito" (il contratto viene inoltre alla pag.



4, lett. j, della relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3°, legge fall. tra i documenti esaminati dall'esperto indipendente);

b) le "proposte irrevocabili d'acquisto di rami d'azienda" congiuntamente sottoscritte da " S.r.l." e " S.r.l." (doc. n° 25) non specificano se ed in quale misura i prezzi offerti siano da riferire alla parte mobiliare o immateriale dei rami d'azienda, il che assume rilevanza ai fini di una più compiuta valutazione dell'idoneità delle proposte a realizzare il soddisfacimento dei creditori ipotecari;

c2) la relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 161, comma 2°, legge fall., nell'attestare la fattibilità del piano, non svolge alcuna considerazione in merito ... alla compatibilità del termine fissato nelle proposte (31.10.2015) con i tempi tecnici dell'omologazione del concordato;

d) la relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 160, comma 2°, legge fall. – nell'attestare che "il piano concordatario ... pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio ex art. 2808 c.c., ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione" – non prende assolutamente in considerazione l'ipotesi di una vendita atomistica dei singoli impianti, alternativa rispetto alla vendita dei due rami d'azienda così come perimetrati nelle citate proposte d'acquisto, per escludere che essa renda prevedibile un maggiore realizzo dagli impianti oggetto dell'ipoteca di cui si propone il declassamento al chirografo;

ritenuto che a nessuno di tali rilievi è stata data adeguata risposta e che, anzi, all'esito dei chiarimenti forniti e dell'ulteriore documentazione prodotta, le ragioni che si oppongono all'ammissione della domanda di concordato risultano rafforzate, in quanto:

a) nel descrivere il contenuto del contratto di cessione di ramo d'azienda 6.12.2014 (di cui produce copia: doc. n° 43), parte ricorrente riferisce che la cessionaria





"L. I S.r.l." – che avrebbe dovuto farsi carico del pagamento di alcuni debiti sociali, tra i quali quello per € 230.000 verso "Banca C. S.p.A." – non ha invece pagato i debiti, con la conseguenza che la banca aveva già chiesto ed ottenuto in data 11.2.2015 (e, quindi, più di due mesi prima del ricorso per concordato "in bianco" e più di quattro mesi prima della presentazione della proposta e del piano) decreto ingiuntivo nei confronti di "L. I S.r.l." per l'importo di € 258.769,10, al netto delle spese di ingiunzione (v. doc. n° 44);

si legge ora, nella "nota di deposito" 7.7.2015, che, "Per errore, di tale decreto il piano non ha tenuto conto", limitandosi ad appostare un "fondo rischi" (peraltro di soli € 100.000, ancorché riferito cumulativamente anche ad un'altra cessione d'azienda); la proposta ed il piano vengono conseguentemente modificati, non solo per aggiungere il debito verso la banca carnica, ma anche per eliminare dall'attivo i crediti vantati nei confronti di "L. I S.r.l.", che nel piano era stata evidentemente ritenuta solvibile, nonostante il criterio di valutazione "particolarmente prudenziale" dei crediti verso clienti dichiarato a pag. 34 della domanda di concordato (valutazione non censurata dall'esperta attestatrice indipendente); inoltre, con l'occasione, la "nota di deposito" 7.7.2015 evidenzia la necessità di eliminare dall'attivo anche il credito vantato nei confronti di "L. I S.r.l.", rivelatasi – questa, almeno formalmente, soltanto in data 22.6.2015 – inadempiente ai pagamenti delle forniture di carburante di "A. S.p.A."; in totale, la voce dell'attivo "crediti verso clienti" viene ridotta da € 444.668 (accreditati nel piano) ad € 309.673 (risultanti dalla detrazione di € 81.107,19 di credito verso "A. S.p.A." e di € 53.887,91 di credito verso "L. I S.r.l.");

ciò precisato, la tesi secondo cui tali vistose discordanze nelle indicazioni dell'attivo (crediti) e del passivo (debito verso la banca) sarebbero riconducibili ad un mero "errore" non è sostenibile, perché "L. I S.r.l." e "A. S.p.A." sono società strettamente collegate alla proponente, essendone legali rappresentanti gli stessi soci di

“L. S.r.l.” G. i e F. i, quest'ultimo amministratore unico anche della ricorrente (v. le rispettive dichiarazioni “di pronto rilascio”, doc. n° 7 allegato alla relazione integrativa ex art. 161, comma 3°, legge fall. dell'esperto attestatore depositata anch'essa il 7.7.2015);

non è seriamente pensabile che l. i (e come lui il socio C. i Pi. i), nel momento in cui presentò la proposta e il piano di concordato (15.6.2015), ignorasse quello che la stessa parte ricorrente ha riconosciuto essere vero pochi giorni dopo (7.7.2015) – ma solo a seguito della richiesta di chiarimenti del collegio su un contratto che veniva menzionato di sfuggita, ma non inserito tra i numerosi allegati alla domanda – ovvero sia che i crediti verso “L. S.r.l.” e verso “L. S.r.l.” (quest'ultima, società da lui stesso legalmente rappresentata) non avrebbero dovuto essere inseriti tra le voci dell'attivo realizzabile, mentre nel passivo avrebbe dovuto essere aggiunto il debito verso “Banca i.”;

le consapevoli errate informazioni sulla consistenza dell'attivo e l'omessa denuncia di un debito per il cui pagamento il creditore aveva già ottenuto e notificato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo integrano gli estremi di quegli “atti di frode” che – in quanto idonei a provocare la revoca del concordato, se scoperti dopo l'ammissione (art. 173 legge fall.) – valgono a maggior ragione, e da soli, come giusta causa di rigetto della domanda, se già emersi in questa fase;

b) come si apprende dalla citata “nota di deposito” 7.7.2015, “L. S.r.l.” e “L. S.r.l.” – le cui “proposte irrevocabili d'acquisto di rami d'azienda” rappresentano l'aspetto di gran lunga economicamente più rilevante del piano di concordato – non hanno inteso specificare se ed in quale misura i prezzi offerti siano da riferire alla parte mobiliare o immateriale dei rami d'azienda, il che impedisce di verificare se quelle offerte sono idonee a garantire il pagamento integrale della maggior



parte dei creditori ipotecari, con la sola eccezione di “Banco ...”, per la quale viene esplicitamente proposta una falcidia giustificata come non pregiudizievole rispetto al fallimento dalla relazione dell’esperto indipendente ai sensi dell’art. 160, comma 2°, legge fall.;

la tesi, prospettata nella “nota di deposito”, secondo cui, in mancanza di diverse indicazioni, i prezzi offerti andrebbero riferiti interamente all’immobiliare, è non solo arbitraria (in quanto, trattandosi di interpretare un’offerta contrattuale, la sua interpretazione autentica spetterebbe alle offerenti e non a chi riceve la loro dichiarazione), ma anche e soprattutto incoerente e incompatibile con il fatto stesso che oggetto dell’offerta acquisto sono *rami d’azienda* e, quindi, un complesso di beni, anche immateriali, il cui valore non può essere ridotto a quello del mero immobile;

viene, dunque, meno, sotto questo profilo, la c.d. fattibilità giuridica della proposta di concordato, in quanto si propone di fatto un ulteriore (inevitabile, anche se quantitativamente indeterminato) sacrificio ai creditori ipotecari, senza produrre una specifica e indipendente attestazione che a quei creditori non sarebbe riservato un trattamento migliore in caso di liquidazione fallimentare;

c2) con riferimento al termine fissato nelle proposte di acquisto dei rami d’azienda (31.10.2015) e alla sua incompatibilità con i tempi tecnici dell’omologazione del concordato, dalla “nota di deposito” 7.7.2015 si apprende che le offerenti non hanno acconsentito ad una proroga, sicché la ricorrente si limita a *non escludere* che si possa ottenerla in seguito e a proporre, in caso contrario, di anticipare le vendite rispetto all’omologazione; e a tali considerazioni fanno eco, senza aggiunte di sorta, quelle dell’esperta attestatrice, la cui relazione ai sensi dell’art. 161, comma 2°, legge fall. era stata l’oggetto di attenzione, sotto questo profilo, nel decreto interlocutorio del tribunale; si deve, pertanto, constatare che l’incompatibilità del termine fissato nelle offerte



d'acquisto rispetto ai tempi dell'omologazione del concordato è ora implicitamente condivisa sia dalla ricorrente che dall'esperta attestatrice, il che – a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'ammissibilità di un'anticipazione delle vendite giustificata non da un'urgenza oggettiva motivata nel ricorso, ma dai tempi dettati dalla unilaterale volontà delle offerenti – dimostra la mancanza di effettiva indipendenza dell'attestatrice, che si era limitata a ripetere le dichiarazioni della parte, omettendo di rilevare aspetti di non fattibilità del piano emergenti chiaramente dagli atti e documenti sottoposti al suo esame;

d) l'integrazione alla relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 160, comma 2°, legge fall. – nel prendere finalmente in considerazione l'ipotesi di una vendita atomistica dei singoli impianti sui quali grava l'ipoteca in favore di "Banco _____ p.A.", e ciò sulla base di una perizia di stima fatta redigere nei pochi giorni trascorsi dopo la richiesta di chiarimenti di questo tribunale – risulta tuttavia ancora carente e inadatta a svolgere la funzione che la legge le assegna, perché non tiene conto in alcun modo di quanto rilevato al precedente punto b), ovvero sia del fatto che le offerte su cui si basa la proposta di concordato hanno ad oggetto rami d'azienda, e non i soli beni immobili, sicché non è dato sapere in quale misura i prezzi offerti per l'acquisto dei rami d'azienda andrebbero legittimamente a soddisfare, con preferenza, i creditori ipotecari;

P.Q.M.

visti gli artt. 160, 161 e 162 legge fall.;

dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata da "L _____ S.R.L.", in persona dell'amministratore unico, P _____ con l'avvocato E _____

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito,

disponendo altresì che copia del presente decreto venga inserita nel fascicolo
prefallimentare n. 38/2015 I.F.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 9/7/2015.

Il Presidente.

dott. Francesco Venier



www.unijuris.it